

Elezioni provinciali

Alle elezioni provinciali NON SI POSSONO DARE VOTI DISGIUNTI, cioè dare il voto ad una lista che non appartiene allo schieramento del candidato presidente, e non si possono dare preferenze.

La cosa migliore è mettere una croce sul simbolo della lista e basta.

Elezioni europee

Si possono dare fino a tre preferenze. Qui di seguito si riportano i casi più frequenti.

Primo esempio





L'elettore può esprimere validamente il proprio voto:

1. tracciando un segno sul contrassegno di una lista o nel rettangolo che lo contiene (art. 58, comma 2, del DPR n. 361/1957)

Secondo esempio

L'elettore può esprimere validamente il proprio voto

2. esprimendo una o più preferenze (fino ad un massimo di tre) indicando il cognome (e se occorre anche il nome) dei candidati della lista prescelta (art. 69 del DPR n. 361/1957)

	BIANCHI ROSSI GIALLI


Terzo esempio

	BIANCHI



L'elettore può esprimere validamente Anche in questo caso il voto è interamente valido

Bianchi è candidato della lista Prc-Pdci. E' valido sia il voto alla nostra lista che quello di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali).


Quarto esempio

Il voto è interamente valido anche in questo caso

Bianchi è candidato della lista Prc-Pdci. E' valido sia il voto alla lista che il voto di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n.361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali)

 BIANCHI


Quinto esempio


Il voto è valido anche in questo caso

Bianchi è candidato della lista Prc-Pdci. E' valido sia il voto alla lista che il voto di preferenza (comma n. 6, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali)


Sesto esempio

Questo voto è valido solo in parte

Verdi non è candidato della lista Prc-Pdci. E' valido il voto di lista ma non quello di preferenza (comma n. 1, art. 60-bis, DPR n.361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali).

 VERDI


Settimo esempio

	BIANCHI ROSSI GIALLI VIOLA


Questo voto è valido solo in parte

E' valido il voto di lista ma sono valide solo le prime tre preferenze (pur appartenendo i candidati indicati tutti alla stessa lista) (comma 8, art. 60, DPR n. 361/1957, pag. 127 istruzioni ministeriali)


Ottavo esempio

Questo voto è nullo

Il voto è nullo perché non è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore (pag. 89 istruzioni ministeriali).




Nono esempio

 1
 7


Questo voto è nullo

Il voto è nullo (sia quello di lista che quello di preferenza) per il divieto esplicito di esprimere preferenze attraverso l'indicazione di numeri (pag. 89 istruzioni ministeriali).

In ogni caso la validità del voto deriva dal rispetto di due principi generali:

- 1) Il voto è sempre valido se si può capire la volontà politica dell'elettore**
- 2) Il voto è nullo se i segni usati fanno ragionevolmente capire che si tratta di segni di riconoscimento, o che permettono di identificare la persona che ha votato**

Per chi vuole saperne di più, le istruzioni complete per i rappresentanti di lista si trovano qui.